



VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLE  
POSIZIONI IN ESSERE PRESSO FONDO DI PENSIONE  
COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO RCS MEDIAGROUP  
S.P.A. - FIPDIR A PREVIP FONDO PENSIONE

In Milano il 9 aprile 2024 presso la sede di Assolombarda si sono incontrati:

- la società RCS MediaGroup S.p.A. per sé e per le società facenti parte del Gruppo, per CairoRCS Media S.p.A. (le società) rappresentate da Vito Ribaudò, Direttore Italia HR, Organizzazione e Sviluppo di RCS MediaGroup SpA assistita dal Direttore Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano Stefano Passerini e dal Direttore Area Sindacale Aldo Messedaglia per Assolombarda.
- I Dirigenti di RCS MediaGroup S.p.A. e per le società facenti parte del Gruppo, e per CairoRCS Media S.p.A., limitatamente ai soli dirigenti confluiti a seguito del conferimento ramo aziendale pubblicitario di RCS MediaGroup S.p.A. avvenuto con efficacia dal 1° gennaio 2021, rappresentati da Direttore Paolo Ferrario e la Responsabile Area Sindacale, Previdenziale e Fiscale Cristiana Bertolotti di ALDAI - Associazione Lombarda Dirigenti delle Aziende Industriali, anche in nome e per conto di Federmanager

nella loro qualità di rappresentanti delle fonti istitutive del "Fondo di Pensione Complementare per i Dirigenti del Gruppo RCS e Media Group S.p.A." FIPDiR

**premessò che**

- i. con accordo sottoscritto il 6 dicembre 1988 venne costituito un fondo di previdenza complementare per i dipendenti con CCNL Dirigenti Industriali, che nell'ambito del Gruppo Gemina (di seguito, per brevità, "Gruppo"), venne denominato "Fondo di previdenza integrativa per i Dirigenti del Gruppo Gemina", denominazione variata a seguito di vicende societarie e di accordi collettivi del 26 maggio e 11 luglio 1997 in "Fondo di previdenza integrativa per i Dirigenti dei Gruppi Gemina ed Holding di Partecipazioni Industriali - FIPDIGH";
- ii. successivi processi societari portarono alla variazione, con decorrenza 23 maggio 2003, della ragione sociale della "Holding di Partecipazione Industriale S.p.A." in "RCS MediaGroup S.p.A.", senza variazione della denominazione del Fondo;
- iii. tenuto conto del riposizionamento strategico del "Gruppo", attuato anche attraverso atti



- di scissione parziale e costituzione di nuovi soggetti societari nonché dell'opportunità di una complessiva revisione e razionalizzazione dell'articolato statutario, così da renderlo aderente agli intervenuti sviluppi della disciplina e delle prassi di settore, nel luglio 2006 il Fondo ha assunto la denominazione di " Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti dei Gruppi RCS MediaGroup S.p.A. e Gemina S.p.A. - FIPDiR;
- iv. dal 1° dicembre 2007, previa deliberazione consiliare assunta in adunanza del 22 novembre 2007, la denominazione della forma è divenuta "Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti dei Gruppi RCS MediaGroup S.p.A. e Gemina S.p.A. – FIPDiR”;
  - v. Con accordo sottoscritto in data 6 giugno 2013 presso il Notaio Paolo Silvestro di Roma, Rep 96044 repertorio n. 96.121, le Società RCS MediaGroup e Gemina S.p.A. tenuto conto del riposizionamento strategico della Società Gemina S.p.A. e della variazione degli assetti proprietari, hanno convenuto l'uscita dal "Fondo" di Gemina S.p.A. a decorrere dal 6 giugno 2013;
  - vi. In data 10 ottobre 2013, il Consiglio di amministrazione del Fondo ha stabilito la nuova denominazione in "Fondo di Pensione Complementare per i Dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A." FIPDiR (di seguito, per brevità, "FIPDiR o Fondo"), ferma restando la piena continuità operativa e del bacino di utenza;
  - vii. In data 6 dicembre 2013 i rappresentanti delle Fonti Istitutive hanno recepito le notifiche allo Statuto dandosi reciprocamente atto che non è sussistita alcuna volontà novativa né nei riguardi del "Fondo", né delle intese collettive che ne regolano l'alimentazione economica. Queste ultime, in particolare, sono integralmente confermate;
  - viii. FIPDiR - regolarmente iscritto nell'Albo detenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) al n. 1284 - Fondi preesistenti - ha operato senza soluzione di continuità del proprio bacino d'utenza, pur nella variabilità nel tempo delle aggregazioni societarie, che hanno caratterizzato il "Gruppo" cui i Dirigenti fanno riferimento;

**premesse altresì che**

- a) alla data del 9 aprile 2024 il FIPDiR annoverava fra i propri aderenti 56 Dirigenti in servizio e 81 ex Dirigenti non attivi, ovvero cessati dal servizio presso le società del Gruppo RCS mantenendo la propria posizione nell'ambito del FIPDiR stesso;
- b) per effetto della delimitazione del perimetro delle Società del Gruppo RCS, il bacino di riferimento del FIPDiR non appare suscettibile di aumentare in termini significativi e tali da determinare un incremento apprezzabile del numero dei Dirigenti destinatari



- della forma pensionistica;
- c) la Covip incoraggia la razionalizzazione del sistema della previdenza complementare mediante l'individuazione di forme pensionistiche complementari maggiormente strutturate e di più ampie dimensioni, in grado di offrire differenti possibilità di allocazione del risparmio previdenziale che consentano al singolo iscritto di determinare liberamente e in modo consapevole il profilo di investimento più consono a soddisfare le proprie esigenze;
- d) i provvedimenti legislativi attuativi della Direttiva IORP II, richiedono alle forme pensionistiche complementari di dotarsi di una governance sempre più rafforzata e adatta agli impegni sempre più complessi ed in continua evoluzione, nonché di esercitare responsabilmente la propria autonomia nella definizione del sistema di governo;
- e) la gestione patrimoniale del FIPDiR presenta una struttura piuttosto contenuta, difficilmente adattabile ai molteplici bisogni previdenziali degli aderenti, aventi differenti caratteristiche socio-demografiche, e fortemente condizionata dal crescente aggravio di adempimenti amministrativi, di segnalazione e di controllo, obbligatoriamente previsti dalla normativa di settore e la cui gestione appare sempre più articolata e complessa; in particolare il FIPDiR, coerentemente con il proprio assetto organizzativo investe tramite una polizza assicurativa in un unico comparto garantito con caratteristiche sostanzialmente "obbligazionarie", precludendo agli aderenti la possibilità di diversificare il proprio patrimonio in comparti, ancorché più rischiosi, con aspettative di rendimento maggiori nel lungo termine;
- f) è fermo intendimento delle Parti garantire la continuità del progetto previdenziale avviato con il FIPDiR per tutti gli attuali iscritti, siano essi in servizio presso le Società del Gruppo RCS o cessati avendo tuttavia mantenuto la propria posizione nell'ambito del Fondo medesimo;
- g) le Parti sottoscrittrici del presente accordo, hanno valutato l'opportunità di ricercare soluzioni che consentano di addivenire a condizioni gestionali più efficaci e qualitativamente migliorative, quali la possibilità di esternalizzare la previdenza complementare per i Dirigenti dell'Azienda, anche in un'ottica di contenimento dei costi di gestione e funzionamento gravanti sulle società del Gruppo RCS, e hanno pertanto individuato PREVIP Fondo Pensione quale possibile forma pensionistica di riferimento per i Dirigenti del Gruppo RCS;
- h) PREVIP Fondo Pensione è un fondo preesistente chiuso, autonomo, interaziendale e dotato di personalità giuridica, cui possono aderire le aziende per le quali risultino operare forme di previdenza complementare istituite prima del 15 novembre 1992,



ovvero le aziende facenti parte del medesimo gruppo di queste. Inoltre, PREVIP è dotato di strutture organizzative e competenze utili per il proseguimento degli obiettivi previdenziali degli aderenti al FIPDIR, con possibilità di diversificare il patrimonio in diverse forme di investimento, avendo n. 4 comparti a disposizione.

**tutto ciò premesso  
si conviene quanto segue**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. A decorrere dal 1/1/2025 la previdenza complementare a favore dei Dirigenti del Gruppo sarà realizzata mediante l'adesione volontaria a PREVIP Fondo Pensione iscritto al n. 1241 dell'Albo tenuto dalla Covip.
3. Le Parti concordano sulla volontà di avvalersi di PREVIP Fondo Pensione per assicurare alla popolazione interessata il trattamento previdenziale all'attualità garantito dal FIPDIR. A tal fine, a partire dal 1 gennaio 2025, tutte le posizioni individuali in essere saranno trasferite, senza soluzione di continuità e senza onere alcuno, a PREVIP Fondo Pensione, mediante inoltro dell'apposito Modulo di adesione da trasmettere entro e non oltre il 31/10/2024, o diverso termine che dovesse essere successivamente individuato dal C.d.A. del FIPDIR, con cui il singolo aderente potrà scegliere come ripartire il proprio investimento previdenziale tra le diverse opzioni di allocazione offerte da PREVIP e realizzare un piano che sia coerente con il proprio profilo di rischio/rendimento e con il proprio orizzonte temporale di permanenza in servizio.
4. Gli ex Dirigenti non attivi, ovvero cessati dal servizio presso le società del Gruppo RCS che hanno mantenuto la propria posizione nell'ambito del FIPDIR hanno facoltà di richiedere, in alternativa all'adesione al PREVIP, il riscatto totale ovvero il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica ai sensi e per gli effetti di cui D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252. Inoltre, per tali soggetti rimane ferma la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto della posizione individuale, ai sensi del richiamato D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252, anche in un momento successivo al trasferimento della posizione a PREVIP Fondo Pensione.
5. Ferma restando la possibilità di esercitare le facoltà previste dalla normativa, in



- qualunque momento, successivamente all'ingresso in PREVIP Fondo Pensione, i Dirigenti non attivi che intendano esercitare il riscatto ovvero il trasferimento della posizione pregressa a una forma pensionistica diversa da PREVIP Fondo Pensione dovranno inviare entro e non oltre il 20/10/2024, o diverso termine che dovesse essere successivamente individuato dal C.d.A. del FIPDIR, apposita richiesta al FIPDIR.
6. I Dirigenti in servizio hanno facoltà di richiedere, in alternativa all'adesione al PREVIP, il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica ai sensi e per gli effetti di cui D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252.
  7. Nei confronti dei Dirigenti che, ai sensi del precedente punto 6 esercitano la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare di tipo individuale cesserà l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ferma restando la prosecuzione del versamento del TFR alla forma prescelta nella misura vigente all'atto della richiesta di trasferimento.
  8. Nei confronti dei beneficiari di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ("RITA") per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, residuino rate della relativa prestazione, la "RITA" sarà automaticamente revocata dal FIPDiR e sarà trasferita a PREVIP Fondo Pensione l'intera posizione individuale residua. PREVIP continuerà nei confronti dei beneficiari ad erogare le rate residue in riferimento a tali posizioni.
  9. Le posizioni degli iscritti al FIPDiR che non manifestino alcuna la volontà in merito all'adesione a PREVIP Fondo Pensione ovvero all'esercizio del riscatto o del trasferimento entro e non oltre il 20/10/2024, o diverso termine che dovesse essere successivamente individuato dal C.d.A. del FIPDIR, confluiranno tacitamente in PREVIP Fondo Pensione, nell'ambito del Comparto Assicurativo, al fine di consentire la corretta liquidazione del FIPDiR. Gli stessi avranno successivamente la facoltà di riallocare diversamente la propria posizione nell'ambito dei Comparti operanti in PREVIP Fondo Pensione, nel rispetto della regolamentazione vigente.
  10. L'attuazione delle previsioni di cui al presente accordo non determinerà alcuna modifica in relazione agli obblighi contributivi a carico di RCS MediaGroup S.p.A. e delle altre società del Gruppo RCS. Pertanto, escludendo qualsivoglia volontà novativa, la disciplina della contribuzione a favore dei Dirigenti continuerà ad essere la seguente:
    - a) per i Dirigenti che risultavano iscritti ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993, senza aver mai richiesto il riscatto totale della posizione individuale



maturata (c.d. "vecchi iscritti"):

- sull'importo della retribuzione utile ai fini del TFR fino a € 145.000 annui:
    - aliquota di contribuzione a carico dell'Azienda: 4%
    - aliquota di contribuzione a carico del Dirigente: 4%
    - destinazione del TFR: Facoltativa
  - sull'importo della retribuzione utile ai fini del TFR eccedente € 145.000 annui:
    - aliquota di contribuzione a carico dell'Azienda: 7%
    - aliquota di contribuzione a carico del Dirigente: 7%
    - destinazione del TFR: Facoltativa
- b) per i Dirigenti di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993:
- aliquota di contribuzione a carico dell'Azienda: 4%
  - aliquota di contribuzione a carico del Dirigente: 4%
  - destinazione del TFR: Integrale
- c) per i Dirigenti di prima occupazione antecedente alla data del 28 aprile 1993:
- aliquota di contribuzione a carico dell'Azienda: 4%
  - aliquota di contribuzione a carico del Dirigente: 4%
  - destinazione del TFR: 4%, elevabile su richiesta del Dirigente fino a concorrenza dell'intera quota di TFR in maturazione

L'aliquota di contribuzione è computata mensilmente sull'imponibile utile ai fini del TFR e i versamenti decorrono dal mese di presentazione della domanda di adesione, se essa è perfezionata prima del 15 dello stesso mese, altrimenti la decorrenza avviene dal mese successivo.

Al raggiungimento dei limiti di deducibilità fiscale tempo per tempo vigenti, il Dirigente ha facoltà di chiedere la sospensione delle ritenute a proprio carico e del conseguente versamento sulla propria posizione individuale. In tali casi, laddove tale opzione sia stata preventivamente scelta dal Dirigente e comunicata al datore di lavoro, RCS MediaGroup S.p.A. o la diversa società del Gruppo RCS che riveste la qualifica di datore di lavoro, proseguirà nel versamento della quota di propria pertinenza.

In assenza di tale espressa volontà, alla richiesta di sospensione dell'obbligo contributivo a carico del Dirigente corrisponderà la sospensione dell'obbligo a carico del datore di lavoro.



11. Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo che regolano l'esecuzione del trasferimento collettivo delle posizioni presso PREVIP Fondo Pensione sono posti in capo agli Organi Sociali in carica presso il FIPDiR, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresi gli adempimenti informativi dovuti a tutta la platea dei destinatari del presente accordo. I medesimi Organi del Fondo permarranno in carica sino al completamento delle attività necessarie per lo scioglimento del Fondo stesso. Tutti gli oneri connessi al completamento del processo di liquidazione del FIPDIR saranno sostenuti dalle Società ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Fondo.

12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Società

ASSOLOMBARDA

ALDAI

